

## **CENTRO COORDINAMENTO RADIO SOCCORSO C.C.R.S.**

### **Art. 1 Costituzione, denominazione e sede**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di “ **Organizzazione di volontariato** “, e le consente di essere considerata **ONLUS** ( Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ). La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato“ con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, l'Organizzazione di volontariato di Protezione Civile costituita da Volontari Associazioni ed Organizzazioni con competenza ed attività anche nel settore della protezione civile denominata “Centro Coordinamento Radio Soccorso” siglabile “C.C.R.S. con sede legale provvisoria nel Comune di VERCURAGO prov. Lecco Via IV Novembre 10 presso l'abitazione del presidente pro-tempore, fino ad eventuale differente collocazione da parte del primo Consiglio Direttivo straordinario.
2. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa provincia e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia a livello Nazionale ed Internazionale.
3. Fatte salve le iniziative ed attività comuni previste dal presente Statuto, le Associazioni ed Organizzazioni facenti parte del Centro Coordinamento mantengono in ogni caso la loro autonomia operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci convocata in via straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 10.
5. All'interno del presente Statuto il Centro Coordinamento Radio Soccorso verrà identificato come Centro Coordinamento.

### **Art. 2 Scopi e finalità**

1. Il Centro Coordinamento è apartitico, aconfessionale, ha struttura democratica e senza scopo di lucro ispirandosi ai principi della solidarietà Sociale.
2. Il Centro Coordinamento, su delibera dell'Assemblea, può aderire e dare il proprio contributo ad analoghe organizzazioni di coordinamento ed attività di protezione civile a livello Nazionale e/o Europeo e/o Mondiale

Il Centro Coordinamento persegue lo scopo di:

3. Organizzare, coordinare, indirizzare e promuovere la sinergia e la collaborazione tra le Associazioni ed Organizzazioni aderenti al Centro Coordinamento e quelle alle quali esso aderirà, a mezzo di attività quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, esercitazioni, corsi di formazione, supporto agli interventi di protezione civile in ambito nazionale con particolare riguardo all'operatività legata alle radiocomunicazioni a supporto dell'emergenza.
4. Attuare le necessarie attività di coordinamento tra le Associazioni ed Organizzazioni del Centro Coordinamento al fine di gestire l'emergenza di protezione civile, secondo

le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile.

5. Fornire supporto organizzativo, ed operativo di protezione civile agli enti ed alle stesse Associazioni aderenti che lo richiedano, in base alla loro specificità di intervento, anche per attività diverse da quelle a carattere e/o ambito nazionale.

6. Per tutte le attività descritte non è perseguito lo scopo di lucro e non potranno essere attribuite indennità di carica, gettoni di presenza o compensi di alcun genere.

7. L'attività e le finalità del Centro Coordinamento saranno perseguite tenendo conto delle raccomandazioni ufficiali emanate dalle principali organizzazioni europee e mondiali in ambito di telecomunicazioni e protezione civile.

8. Per i dettagli legati all'organizzazione e svolgimento delle attività citate ci si potrà avvalere di uno specifico regolamento d'attuazione che, nel rispetto dello Statuto, potrà essere emanato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Al fine di portare a compimento gli obiettivi citati e per il raggiungimento degli scopi sociali, il Centro Coordinamento propone:

a) corsi di istruzione e formazione di operatori radio dedicati alle attività di soccorso in protezione civile; gestione di sale radio operative miste;

b) gestione delle comunicazioni alternative ai sistemi abituali in ausilio sia alle popolazioni colpite da calamità naturali che agli Enti preposti al pubblico soccorso;

c) tutela e valorizzazione dell'ambiente anche in ausilio dell'antincendio boschivo mediante pattugliamenti effettuati da operatori radio;

d) attività di rilevamento e segnalazione eventi in ausilio a forze dell'ordine, Società sportive, ricreative o quante altre richiedano di quest'ausilio;

e) ricerca scientifica e sperimentazione tecnica, volte al miglioramento ed all'innovazione tecnologica nell'ambito delle telecomunicazioni a supporto della protezione civile;

f) Studio di fattibilità progettazione e proposizione agli organi preposti di una frequenza di soccorso unica a livello Nazionale e/o Europea e/o Mondiale a disposizione dei cittadini per le emergenze nell'ambito di attività come ad esempio escursioni all'interno di zone Boschive in Montagna, Sci e in tutte le situazioni ove non essendoci sicurezza di copertura da parte degli operatori telefonici possa nascere la necessità di una copertura radio alternativa (come ad esempio avviene già in Navigazione) in ausilio alle Forze dell'Ordine e agli Organi di Pronto Soccorso.

g) attività di rilevamento e segnalazione eventi alle Forze dell'Ordine e agli Organi di Pronto Soccorso mediante pattugliamenti effettuati da operatori radio anche inerenti alle emergenze nel campo di controllo delle Acque e della navigabilità nei corsi d'acqua (Laghi e Fiumi ecc).

### **Art. 3 Attività**

1. Per la realizzazione degli scopi, tra cui quelli di cui all'articolo 2 e nell'interesse della collettività, il Centro Coordinamento si prefigge il coordinamento nello svolgimento delle seguenti attività:

a) promuovere iniziative di solidarietà che favoriscano una cultura di pace, educazione allo sviluppo e cooperazione internazionale;

b) incentivare la conoscenza e la metodologia d'intervento nelle attività di protezione civile, anche organizzando attività di scambio culturale e visite c/o altri Paesi

c) partecipare alla realizzazione (anche in collaborazione con enti commerciali e non, Associazioni e Pubbliche Istituzioni) di progetti di sviluppo ai quali concorre con la

propria professionalità ed esperienza acquisita in ambito di sistemi di radiocomunicazioni applicate alla protezione civile e, se necessario, con l'invio di propri operatori volontari.

Si propone infine di cimentarsi negli specifici campi elencati:

- istruzione;
- studio dell'elettronica e delle telecomunicazioni, applicate a tutte le tecniche di comunicazione;
- studio di sistemi in ponte radio e dorsali di interconnessione su tutto il territorio nazionale, funzionali alla risoluzione delle comunicazioni a supporto dell'emergenza;
- studio e applicazione sul campo di tutte le risorse e tecnologie a propria disposizione per fini di protezione civile;
- formazione a favore sia di soggetti interni che esterni all'Associazione (siano essi privati, enti o istituzioni), al fine di diffondere tali tecniche di radiocomunicazione;
- formazione di una struttura mobile specializzata in telecomunicazioni d'emergenza atta a garantire le comunicazioni stesse, con interventi sia autonomi che di concerto e a supporto delle colonne mobili nazionali, regionali e provinciali;
- gestione d'installazioni fisse, portatili o temporanee presso Comuni Province Regioni, Prefetture, sul territorio italiano;
- interventi internazionali in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile.
- gestione delle sale operative;
- trasmissione e ricezione messaggi in ausilio alla popolazione ed agli Enti Pubblici e/o privati;
- ricerca scientifica.

2. Al fine di svolgere le sopracitate attività solidali di Protezione Civile, il Centro Coordinamento si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette, personali e gratuite delle Associazioni ed Organizzazioni aderenti e dei Volontari ad esse iscritti. Qualora se ne presentasse la necessità il Centro Coordinamento potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

3. Il Centro Coordinamento non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse.

4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Centro Coordinamento prevalentemente in ambito nazionale e, qualora richiesto o necessario, in ambito internazionale, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

5. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

6. Alle Associazioni socie possono solo essere rimborsate dal Centro Coordinamento le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Il Centro Coordinamento, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da esso svolta.

#### **Art. 4 Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio del Centro Coordinamento durante la vita dello stesso è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del Centro Coordinamento ;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio;
- c) dai contributi dei Soci nonché da qualsiasi erogazione, donazione, lascito, contributo o liberalità fatti pervenire da chiunque al Centro Coordinamento .

2. Il Centro Coordinamento trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi ed elargizioni di privati o persone fisiche;
- c) contributi o rimborsi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività, progetti o per lo svolgimento di attività in convenzione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) da ogni altra entrata in conformità ai propri scopi statutari;
- g) da eventuali entrate di natura commerciale o da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerta di beni di modico valore, svolte conformemente agli scopi istituzionali ed in misura non prevalente.

3. L'esercizio sociale del Centro Coordinamento ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il termine del 31 Ottobre il Consiglio Direttivo redige il bilancio previsionale . Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo una volta approvato lo stesso sarà presentato in Assemblea per la sua definitiva approvazione entro il 31 Aprile.

4. Il bilancio previsionale e quello consuntivo approvati così come citato nell'art.4 comma 3 devono contenere le entrate suddivise percentualmente e le spese suddivise in spese correnti e spese straordinarie secondo le seguenti categorie:

#### Entrate Ordinarie

- Contributi da parte delle associate
- Contributi di privati
- Contributi da Comuni, Province, Regioni o dallo Stato
- Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche
- Contributi da Organi Internazionali, rimborsi da Convenzioni
- Altre entrate non classificabili

#### Entrate straordinarie

- Donazioni e/o lasciti
- Proventi derivanti da alienazioni
- Acquisizioni e/o gestione di bene patrimoniali mobiliari ed immobiliari
- Altre entrate non classificabili

#### Spese Ordinarie

- Spese generali di funzionamento (affitto, telefono, personale ecc)
- Spese per la formazione dei volontari

- Spese per l'acquisizione di beni e servizi
- Spese correnti non classificabili

#### Spese straordinarie

- Acquisizione di beni mobili.immobili e attrezzature

5.Sia il bilancio previsionale che quello consuntivo sono depositati c/o la segreteria del Centro Coordinamento ed inviati tempestivamente dal Consiglio Direttivo, anche per via telematica, alle singole Associazioni aderenti presso la sede dell'Associazione stessa, assicurandone la divulgazione e consultazione da parte di ogni associato.

6.È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività del Centro Coordinamento .

7.E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art. 5 Soci**

1.Si intendono Soci del Centro Coordinamento le Associazioni ed Organizzazioni con competenza ed attività anche nel settore della Protezione Civile che, condividendo le finalità espresse nel presente Statuto, si impegnano nella loro realizzazione.

2.Il numero dei Soci è illimitato.

3.Possono fare parte del Centro Coordinamento oltre ai Soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità del Centro Coordinamento e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

4.L'adesione al Centro Coordinamento è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto espresso dall'art. 5 comma 12

5.le Associazioni ed Organizzazioni che intendano aderire al Centro Coordinamento dopo la sua costituzione dovranno redigere regolare domanda su modulo appositamente predisposto, con espressa dichiarazione di condivisione degli ideali del Centro Coordinamento e l'impegno ad osservarne lo Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo ed eventuali regolamenti. Tra i requisiti richiesti per l'adesione è necessario inoltre dimostrare comprovate competenze e professionalità negli ambiti di applicazione delle attività di Protezione Civile previste dal Centro Coordinamento .

6.Il Consiglio Direttivo provvederà ad esprimere parere sulla domanda di ammissione entro un tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento della suddetta, motivando un eventuale rifiuto. In caso di oggettiva impossibilità di riunire il Consiglio Direttivo nel termine previsto dei 60 giorni, il parere rimarrà congelato fino alla prima data utile allo svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo.

7.Ogni Socio aderente al Centro Coordinamento dovrà delegare due rappresentanti in seno all'Assemblea , ed un referente operativo per le attività di Protezione Civile, al fine di rendere costanti ed efficaci i rapporti con il Centro Coordinamento.

8.Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita. La qualità di Socio è intrasmissibile.

9.Tutti i Soci hanno diritto a conoscere i programmi e le iniziative del Centro Coordinamento nonché il diritto di partecipare alle stesse.

10.Tutti i Soci possono proporre iniziative (purché conformi allo Statuto ed agli eventuali regolamenti) da sottoporre al Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di esprimersi in merito nel tempo più breve possibile.

11.I Soci hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, dell'eventuale regolamento e le delibere adottate dagli Organi Sociali, nonché di essere coerenti con

gli obiettivi e le finalità del Centro Coordinamento, anche prestando il proprio sostegno alle attività, mantenendo un comportamento confacente agli scopi del Centro Coordinamento.

12. La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Centro Coordinamento;
- b) per espulsione conseguente a comportamento non conforme agli scopi ed allo spirito del Centro Coordinamento e dello Statuto o indegnità, da chiunque segnalata e dimostrata;
- c) per morosità derivante dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto.

13. Prima di procedere all'espulsione di un Associato di cui al comma 12 b, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica che dovrà giungere entro il termine di 30 giorni, durante i quali il Socio si intende sollevato dalla sua titolarità.

14. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno del Centro Coordinamento sia all'esterno per designazione o delega.

15. In nessun caso e a nessun titolo i Soci esclusi possono pretendere alcunché dal Centro Coordinamento, né hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

16. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, non esiste diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né esiste alcun diritto sul patrimonio del Centro Coordinamento e dovranno essere restituiti al Centro Coordinamento tutte le dotazioni in possesso dello stesso per le sue funzioni che venendo a cessare non ha alcun diritto a detenere.

## **Art. 6 Diritti e Doveri dei Soci**

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del Centro Coordinamento ed alla sua attività.

In modo particolare i Soci del Centro Coordinamento hanno diritto per il tramite dei rappresentanti designati da ogni Associazione aderente :

- di partecipare a tutte le attività promosse dal Centro Coordinamento, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti del Centro Coordinamento;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, accedere, per mezzo di rappresentanti designati da ogni Associazione aderente alle cariche elettive.
- i Volontari delle Associazioni o Organizzazioni aderenti che prestano attività di protezione civile devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il Centro Coordinamento si attiverà per proporre una polizza comune sulla base di garanzie uguali per tutti stabilite dal C.D. e per fruire delle assicurazioni già spettanti per legge ed erogate dal Dipartimento di Protezione Civile o dagli Organi competenti.

a) I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti, per conto ed in nome del

Centro Coordinamento;

- al pagamento nel termine previsto del 31 Gennaio della quota associativa stabilita, che in nessun caso potrà essere restituita;
- a far osservare scrupolosamente le regole operative e lo Statuto del Centro Coordinamento, oltre alle normative vigenti in materia di sicurezza e Protezione Civile ai propri Volontari impegnati nelle attività per conto del Centro Coordinamento stesso;

### **Art. 7 Organi del Centro Coordinamento**

1. Sono organi del Centro Coordinamento:

- L'Assemblea degli aderenti
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

### **Art. 8 Assemblea dei Soci**

- 1) L'Assemblea dei soci, è l'organo sovrano del Centro Coordinamento, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di una delega di altro associato
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto anche con mezzi telematici con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 9 Assemblea ordinaria dei Soci**

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e approvandone preventivamente il numero;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e comunicate per via telematica alle associazioni aderenti per l'opportuna divulgazione e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

6) Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata

### **Art. 10 Assemblea straordinaria dei Soci**

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

### **Art. 11 Il Direttivo**

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri che verrà identificato nel regolamento di attuazione in funzione delle Associazioni aderenti.

Per il primo Consiglio Direttivo si stabilisce che sia formato da un Presidente ,1 Vice Presidente.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'elegendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il



Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione su indicazione della Associazione di appartenenza: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto del Centro Coordinamento, entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'Assemblea.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente più anziano o con delega del Presidente.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese anche per via telematica, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto anche per via telematica con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

## **Art. 12 Presidente**

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo (Art.11) dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro Coordinamento di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività del Centro Coordinamento; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano o, in assenza di quest'ultimo, al Consigliere con delega del Presidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Il Presidente non può in nessun caso agire in difformità a delibere precedentemente assunte dal Consiglio Direttivo

## **Art. 13 Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli Associati, tecnici ed esperti, che in casi eccezionali e di particolari competenze richieste al Comitato, possono anche non essere Soci. Resta inteso che le prestazioni dei membri dei Comitati sono a titolo gratuito ed esenti da ogni forma di remunerazione. Ai membri possono essere rimborsate le sole spese vive sostenute, documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

## **Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti**

- 1) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da **3 componenti effettivi e da 2 supplenti**, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti:
  - elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
  - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'eventuale Comitato Esecutivo;
  - con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Organizzazione e provvede alla relativa

trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

### **Art. 15 – Collegio dei Garanti**

- 1) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da **3 componenti effettivi e da 2 supplenti** scelti anche tra i non aderenti.
- 1) Il Collegio dei Garanti:
  - ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

### **Art. 16 – Modifiche allo Statuto – scioglimento dell'Organizzazione**

- 1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno **un decimo** degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 1) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata , con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

### **Art. 17 – Norme di rinvio**

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.

### **Art. 18 – Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

**Vercurago, 13 Marzo 2010**